

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ACRAB"

al N. 80517 di REPERTORIO

al N. 31801 di RACCOLTA

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Acrab, che assume la forma giuridica di Fondazione.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e Durata

2.1 La Fondazione ha sede legale nel comune di Cava de'Tirreni (Sa), in Piazza Vittorio Emanuele III, 22. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.2 L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 Scopi

3.1 La Fondazione si propone di promuovere e sostenere iniziative rivolte ai giovani fino ai 35 anni, con l'obiettivo di incoraggiarne lo sviluppo personale e sociale. Attraverso progetti educativi e di accompagnamento, la Fondazione mira a guidare i giovani in un percorso di crescita consapevole e responsabile, valorizzando il loro potenziale e favorendo uno spirito di comunione fraterna.

3.2 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie ed essere destinataria di beni di tali organismi. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Art. 4 Attività di interesse generale e attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma diretta, o in partecipazione con enti affini delle attività di interesse generale di seguito elencate senza alcuna gerarchia di importanza. In via esemplificativa (e non esaustiva) la Fondazione svolge le seguenti attività:

- promuovere azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio, attivando processi di riqualificazione territoriale e di sviluppo locale;
- organizzare iniziative per l'educazione e l'istruzione della collettività alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale;
- progettare e realizzare attività di formazione, informazione e orientamento scolastico, educativo e lavorativo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, incentivando il confronto con adulti ed esperti;
- ampliare i luoghi e le occasioni educative, formative, ludiche, ricreative e di socialità, realizzando o recuperando spazi della città a sostegno delle relazioni sociali dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani;
- incentivare momenti di condivisione, supporto e informazione riguardanti il tema del lavoro, nell'ottica di una maggiore mutualità e costruzione di reti sociali;
- promuovere eventi di carattere culturale ed artistico (esposizioni fotografiche, grafiche, pittoriche, scultoree, convegni letterari e artistico, incontri scientifici, manifestazioni musicali, masterclass e workshop) e sollecitare i fruitori ad avvicinarsi a tali tematiche;
- organizzare, promuovere e patrocinare riunioni, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, esposizioni, mostre, iniziative didattiche, pubblicazioni e ogni altra espressione relative alle finalità della Fondazione nel campo dell'educazione, dell'arte, della cultura;
- agevolare lo scambio e la diffusione di idee, informazioni, studi, ricerche, materiale e produzioni audiovisive attraverso pubblicazioni e piattaforme web;
- promuovere e realizzare, con l'eventuale ausilio di altri Enti, associazioni e la collaborazione di studiosi, esperti e tecnici, ricerche, indagini, studi e analisi su tematiche oggetto degli scopi della Fondazione con la possibilità di concedere sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare sia a titolo oneroso sia gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico, storico, paesaggistico, turistico ed ambientale;
- intraprendere azioni dirette alla tutela, conservazione, recupero e gestione dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di mutui, la sottoscrizione di atti d'obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o con privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti e gestiti anche per concessione amministrativa;
- promuovere intese con Enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività educative e culturali;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese attività di conduzione di terreni agricoli, attività di consulenza, organizzazione di viaggi, manifestazioni o spettacoli, promozione turistica, conduzione di esercizi commerciali strumentali alle attività della Fondazione, attività ricettiva e di ristorazione e realizzazione/affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

4.2 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

4.3 La Fondazione potrà, altresì, organizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) **Fondo di Dotazione:** costituito dai conferimenti in denaro, beni e altre utilità effettuati dal fondatore all'atto di costituzione, o anche successivamente, con tale espresso e specifica destinazione; di valore pari ad Euro 150.000,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'ente.

Il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

b) Fondo di Gestione: costituito dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (inter vivos o mortis causa), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione.

Nel Fondo di Gestione sarà altresì ricompresa:

- (i) ogni rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal Patrimonio e/o dalle attività, anche strumentali, accessorie e connesse, svolte dalla Fondazione;
- (ii) ogni ulteriore contributo del Fondatore che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- (iii) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, anche territoriali, o pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato (persone fisiche e giuridiche).

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione, secondo le scelte discrezionali del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.6 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

6.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

6.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art.7 Organi sociali

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vicepresidente
- il Consiglio di amministrazione
- l'Organo di controllo

7.2 I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

7.3 Le cariche degli organi della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare compensi proporzionati per specifiche responsabilità o attività connesse alle finalità istituzionali della Fondazione, in conformità con la normativa vigente.

Le spese sostenute nell'esercizio dell'incarico possono essere rimborsate, previa documentazione.

Art. 8 Il Consiglio di amministrazione

8.1 Il Consiglio di amministrazione (CdA) è composto da un numero di cinque membri di cui tre membri nominati nell'atto costitutivo e, successivamente per cooptazione dei Consiglieri in carica a maggioranza semplice, da due ulteriori membri.

8.2 I Consiglieri - eccettuati i Consiglieri fondatori nominati nell'atto costitutivo, che durano in carica a vita- durano in carica tre anni. In caso di morte o di dimissione dei consiglieri nominati a vita, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione, col voto della maggioranza favorevole dei suoi componenti in carica. Tutti i Consiglieri il cui mandato sia soggetto a scadenza possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

I Consiglieri decadono per inattività, se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

8.3 Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a

maggioranza dei presenti. Qualora si verifichi parità di voti, avrà prevalenza quello del Presidente della Fondazione. Ai fini della determinazione del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, si dovrà considerare il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con raccomandata, posta elettronica o qualsiasi altra modalità prevista dalla normativa utile a darne conoscenza ai membri del Consiglio. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione potrà assumere tutte le decisioni di sua pertinenza anche tramite consultazione scritta dei suoi componenti che potrà avvenire anche separatamente a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo scritto. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che sia garantita la possibilità per tutti i partecipanti di essere identificati, partecipare attivamente e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, la riunione si considera tenuta ove si trova il Presidente o l'incaricato alla stesura del verbale.

8.4 Al Consiglio di amministrazione è attribuita all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione o riserva. Salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- approva eventuali regolamenti interni;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- delibera sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di amministrazione;
- delibera sugli acquisti degli immobili e di altri beni, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- delibera sulle cessioni dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- delibera, con maggioranza dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto;
- delibera sull'ammissione dei Sostenitori e sulla qualifica di Benemerito;

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri conferendo al delegato anche il potere di nominare procuratore sostituti per singoli atti. La delega può essere disposta a favore del Presidente, a singoli Consiglieri nonché a soggetti terzi; agli stessi possono essere delegati i poteri di firma in qualunque tipo di atti;

8.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Il Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti nella prima riunione del Consiglio o, successivamente, allorché il Presidente venga a mancare per qualsiasi ragione. La carica di Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere, e comunque per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.

9.2 Il Consiglio di amministrazione può destituire dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

9.3 Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo statuto o delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta; Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni;

9.4 Il Consiglio di amministrazione designa inoltre un Vicepresidente del Consiglio di amministrazione che sostituisce il Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo è disciplinato dall'art. 30 a del D. Lgs. 117/2017;

10.2 Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o in alternativa

costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Art. 11 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12 - Volontariato

12.1 La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto. L'attività dei volontari è svolta in modo spontaneo e gratuito, ai sensi dell' art 17 D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. L'attività di volontariato non è retribuita, ma la Fondazione potrà rimborsare le spese effettivamente sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento interno di cui al comma successivo.

12.2 L'ammissione dei volontari è di competenza del Consiglio di Amministrazione (CdA), che valuterà l'idoneità dei candidati in base a criteri di merito e alla rispondenza del profilo alle esigenze della Fondazione. Il CdA, in mancanza dei requisiti, può escludere la candidatura o revocare l'ammissione di un volontario.

12.3 Il CdA approverà un regolamento interno per la gestione del volontariato, che disciplinerà, tra l'altro: le attività che possono essere svolte dai volontari; la modalità di rimborso spese; le modalità di copertura assicurativa per i volontari; le modalità di coordinamento e supervisione dei volontari.

Art. 13 Sostenitori e Benemeriti

Saranno nominati "Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della stessa con importanti donazioni, erogazioni di denaro annuali o pluriennali, o attività di particolare rilievo, nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui l'apporto dato da un sostenitore alle finalità della Fondazione sia di eccezionale importanza e con effetti duraturi per la vita della Fondazione, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine "Benemerito". Il consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento in modo di acquisto e di perdita della qualità.

Art. 14 Bilancio d'esercizio

14.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

14.3 Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

14.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 16 Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18 Statuto

18.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

18.2 Il Consiglio di amministrazione può deliberare gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Antonio Corle

Giuseppe Iosino

Vincenzo Di Domenico

Simone De Rosa

Firmato: Amato



ALLEGATO

al N. 80517 di REPERTORIO

al N. 31801 di RACCOLTA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

CAVA DEI TIRRENI 08/04/2025 ***50.000,00

ABI 1030.9
CAB 14250.6 ITALIA (IT)

NON TRASFERIBILE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3
www.mps.it - Capitale Sociale euro 2.453.450.783,44 alla data del 15/11/2022 - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Stevia: 00884060326 - GRUPPO IVA MP3 - Partita IVA 01463600521
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca n. 1030.9 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 8274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca Monte dei Paschi di Siena pagherà a vista per questo assegno circolare

CINQUANTAMILA/00

NOTAIO FABRIZIO AMATO

903 6083036653-05 Decine di Migliaia
6083036653

vale fino a
euro 50 mila 013 056789

6083036653 1030142504 999999999

CAVA DE' TIRRENI 08/04/2025 **100.000,00**

ABI 3069-2
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Intesa Sanpaolo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro **CENTOMILA/00*****

a NOTAIO FABRIZIO AMATO

Intesa Sanpaolo S.p.A.
CORSO MARCONI 62

3307016634-12 Decine di Migliaia
3307016634

662720 CAVA DEI TIRRENI

vale fino a euro 100.000 0123456789

3307016634 3069200914 999999999

Quaranta Carlo
Giuseppe Iovino
Vincenzo Pomeroy
Simone De Rosis



